

SECONDA SEZIONE

LOLOYD AUSTRIACO

Polizza di Carleo

N.º 82

Consegna

Sig.

A. H. Balli

alla SOCIETÀ DELLA NAVIGAZIONE A VAPORE DEL LLOYD AUSTRIACO DI TRIESTE per essere spediti

a

Constantinopoli

ed al salvo arrivo consegnati

a

Sua Santità il Patriarca di Gerusalemme

li seguenti oggetti:

DEI COLLI

Virile

NOLO

QUAN- TITÀ	QUALITÀ	MARCA	NUMERO	CONTENUTO INDICATO	Peso in $\frac{g}{2}$ di Vienna	Valore dichiarato in Fiorini	Fior.	car.
1	Capo	HCC	10	Stoffe Doriau	39	—	4	—
						25%	—	—

Importo del nolo F. 5
 Scurtà di Fior. al premio di % " 16
 Rivalsa pagata al Consegnante " 16
 Provigione del 2 per cento sull'importo della rivalsa " 16
 Per Polizze a Car. 3 l'una, diritti di pesa e trasporto " 16

Corrisposto dal

Consegnante

Totale F.

5 16

Da pagarsi dal

Per la Società suddetta

Trieste il dì 26 Dec 1855

Dice essere

Gugl. Toppo 3

AVVERTIMENTI.

- 1.º Per danaro, oro, argento ed oggetti preziosi, e così per merci, pacchi e piccoli colli, il consegnante dovrà rilasciare per il contenuto una dichiarazione od una polizza di carico, da lui firmata. Egli è garante dell'esattezza di questa dichiarazione, e la Società si riserva il diritto di verificarla.
- 2.º Qualunque sia l'oggetto consegnato, se ha la rivalsa, dev'essere accompagnato da una dichiarazione dell'ammontare della rivalsa stessa e del ricevuto importo, nonchè dell'obbligo per parte del consegnante di restituirla, se non venisse pagato dal ricevitore.
- 3.º Non si può rilasciare polizze all'ordine, né per differenti ricevitori, né per molti colli; per alcuni dei quali il consegnante pagasse il nolo, e per alcuni altri il nolo dovess'essere pagato dal ricevitore; vale a dire differenti ricevitori, o destinazioni, differenti modi di pagamento del nolo, domandando separate polizze.
- 4.º All'arrivo dell'oggetto consegnato al luogo di destinazione, sarà obbligo del ricevitore di riceverlo immediatamente, verso l'esibizione di una delle rilasciate polizze estinta, e verso pagamento del nolo, della rivalsa se vi fosse, e delle spese tutte in quanto gli importi rispettivi od alcuni di essi non fossero stati suppliti dal consegnante. Non ritirando l'oggetto immediatamente dovrà il ricevitore sottostare alle spese di magazzino, trasporto ecc. nonchè a tutte le eventuali conseguenze di tale ritardo. L'estinzione di una polizza rende nulli tutti i duplicati che della medesima fossero stati rilasciati al consegnante.
- 5.º In quei porti turchi ove le Dogane non tengono un regolare Registro, sarà obbligo del ricevitore di assistere allo sbarco delle merci, che dovrà ritirare tosto nel modo qui sopra citato; giacchè nel caso di qualche smarrimento, confusione, o danno, la Società non risponde; poichè lo scarico si opera a spese ed a rischio del rispettivo ricevitore. La Società parimenti non risponde per guasti, deperimenti od accidenti qualunque che per causa di forza maggiore od intemperie avvenire potessero durante l'imbarco, lo sbarco, ed il trasbordo delle merci da un Piroscalo sull'altro, durante lo sconto di contumacia, oppure durante il tragitto terrestre necessario a congiungere le linee dei Piroscali fra loro.
- 6.º Le spese sanitarie, pagate dalla Società, devono essere rimborsate dai rispettivi Ricevitori.

- 7.º Per danaro, oro, argento ed oggetti preziosi, in caso di smarrimento, la Società garantisce il dichiarato valore e non più, così pure per i pacchi e piccoli colli; se di questi per altro non fosse stato dichiarato il valore, non si garantisce che sino alla concorrenza di fiorini due per ogni funto di Vienna soltanto. Per le merci in generale darà norma il dichiarato contenuto. Verificandosi nei gruppi un valore maggiore del dichiarato, si percepirà il doppio nolo di tariffa sull'intero loro ammontare. In caso di qualche reclamazione, questa non potrà essere accampata che dal solo legittimo proprietario della polizza, a nome di cui venne rilasciata.
- 8.º La Società non è responsabile per la rottura di oggetti fragili, per spandimento, mortalità, rischi ed avarie di mare, per il peso, contenuto, misura e valore dei colli, non accettando in quanto a ciò veruna responsabilità risultante dalla descrizione delle polizze di carico.
- 9.º Se gli effetti vengono consegnati al luogo di destinazione nella condizione medesima (quanto all'imballaggio, sigilli ecc.) in cui la Società li ha ricevuti, cessa naturalmente la responsabilità della medesima per il contenuto.
- 10.º La Società non garantisce le perdite ed i danni che derivassero agli oggetti dai casi di forza maggiore o da qualunque siasi accidente di mare, a meno che dalla retro polizza non emergesse che il consegnante abbia chiesta ed ottenuta l'assicurazione degli effetti: nel qual caso la Società garantisce qualunque siasi danno o perdita, senza franchigia alcuna, che arrivare potesse ai medesimi, fintantochè riposano a bordo di uno dei Piroscali della Società per essere trasportati al destino. Nascendo qualche danno dovrà l'assicurato produrre le fatture ed i conti del costo e spese, per giustificare la somma assicurata e calcolare al caso l'interesse scoperto. Se spirati tre mesi dal giorno della partenza del bastimento, o dal giorno a cui si riferiscono le ultime notizie ricevute, l'assicurato dichiara di nulla più sapere del bastimento, esso potrà fare l'abbandono all'assicuratore per gli oggetti assicurati. Se dopo fatto l'abbandono esso bastimento arrivasse in qualche porto e venissero scaricati in terra gli oggetti assicurati a salvamento, l'abbandono sarà reputato nullo; e qualora fosse di già seguito il pagamento, dovrà l'assicurato restituire la somma incassata con più l'interesse del 1/2 per cento al mese per il tempo che avrà ritenuto il danaro. In ogni altro caso di sinistro maggiore potrà ugualmente aver luogo l'abbandono che dev'essere fatto nel termine di sei mesi dalla prima notificazione. Riconosciuti il danno e la perdita, la Società paga il liquidato risarcimento subito con lo sconto del tre per cento in cambiali a tre mesi data.